

Comm.Trib. Prov. Rovigo

Sezione III

Sentenza del 30/04/2001 n. 96

Intitolazione:

Ruoli: formazione - Cartella di pagamento - Elementi essenziali -
Riforme introdotte dal D.Lgs. 46/99 e dalla Statuto del Contribuente -
Sussistono - Inesistenza giuridica.

Massima:

La cartella di pagamento, alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 46/99, art.25, contiene l'intimazione di pagamento, tipica dell'abrogato avviso di mora. Tale provvedimento, quale atto autoritativo amministrativo che incide sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente, deve contenere determinati requisiti essenziali per la propria giuridica esistenza e per la sua validità, fra i quali la sottoscrizione (e non l'autografia della stessa) del Funzionario investito dall'Ufficio avente competenza ad emanare l'atto e l'indicazione, ex art.7, comma 2, della L. 212/2000, dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto stesso e il responsabile del procedimento. In mancanza di tali requisiti essenziali, essa, pertanto, deve essere considerata giuridicamente inesistente.

Testo:

Testo non disponibile